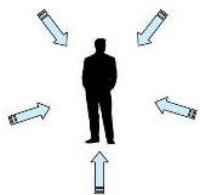


VADEMECUM INFORMATIVA SICUREZZA 81/08

Questa dispensa informativa, destinata al personale dipendente di CEPI SPA, contiene alcune informazioni di carattere generale relative ai contenuti del Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 che riunisce in un unico testo tutte le norme esistenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Con questo decreto sono stati aggiornati ed integrati, sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, i contenuti del Decreto Legislativo n°626/94 ora abrogato insieme ad altre precedenti normative, ed il loro contenuto è stato in esso ricompreso.

Il D.Lgs.81/08 si occupa quindi, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si applica:



- Alla **persona**, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto dell'età, della provenienza geografica e del genere.



- Al **lavoro**, in qualunque forma svolto, anche gratuito (volontariato), tirocinio, autonomo, dipendente, interinale, ecc...



- Viene applicato il **PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA**: diritto di tutti coloro che, operano negli ambienti di lavoro qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì una effettività dei **doveri**.

CERTIFICAZIONE UNI 45001



UNI ISO 45001:2018

L'azienda è certificata volontariamente al **Sistema di Gestione Sicurezza 45001** (simbolo kiwa e logo) che significa un insieme di procedure e istruzioni di lavoro volte a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza .
Tale certificazione è verificata da Ente esterno annualmente che controlla che le nostre procedure e istruzioni vengano rispettate da **TUTTO** il personale.

I DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA

Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano a **TUTTI** i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati e riguardando i seguenti soggetti principali, chiaramente individuati dall'articolo 2:

- **LAVORATORE e FIGURE AD ESSO ASSIMILATE (Studente, Stagista, Tirocinante Volontario, ecc.):**



persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa** nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

- **DATORE DI LAVORO:**



soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

- **DIRIGENTE:**



persona che, in ragione delle **competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**.

Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una **FUNZIONE**: sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.

- **PREPOSTO:**



persona che, in ragione delle competenze professionali e **nei limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa**;

Ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, ciò che rileva **non è tanto la qualifica formale** posseduta quanto la circostanza che le mansioni di **Preposto** siano in concreto espletate.

Per la legge è **un dipendente che esercita compiti di supervisione e coordinamento del lavoro** e deve pertanto assolvere agli obblighi di sicurezza relativi al **controllo sull'applicazione** delle norme di prevenzione ed alla connessa **formazione** **dei** **lavoratori**.

L'organizzazione della sicurezza

Il Decreto Legislativo n°81/2008 riprende i contenuti del D.Lgs.626/94 prevedendo l'istituzione di un servizio e l'individuazione di specifiche figure aventi le competenze per attuare i provvedimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro:

- **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.):**



insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni od interni all'azienda, **finalizzati all'attività di prevenzione e protezione** dai rischi professionali per i lavoratori.

- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.):**



persona, interna o esterna all'azienda, **in possesso di specifiche capacità e requisiti** professionali, designata dal Datore di Lavoro (a cui risponde) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

- **MEDICO COMPETENTE (M.C.):**



medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi/professionali, che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti**.

- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.):**



persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



RUOLI E COMPETENZE

Il sistema sicurezza prevede le seguenti figure:

➤ Il Datore di Lavoro

- È il titolare: **Sig. GIANCARLO RICCARDI**;
- Dispone gli incarichi a tutte le persone che seguono in questa lista (escluso i RLS);
- Fa effettuare la valutazione dei rischi, emette le procedure volte ad eliminare i rischi e ad affrontare le emergenze;
- Adempie agli obblighi dell'informazione, formazione e l'addestramento per la sicurezza.

➤ Il Dirigente per la sicurezza

- È il: **Sig. DAVIDE SAPUTO**; **stesse funzioni del Datore di Lavoro Sig. GIANCARLO RICCARDI**
- Dispone gli incarichi a tutte le persone che seguono in questa lista (escluso i RLS);
- Fa effettuare la valutazione dei rischi, emette le procedure volte ad eliminare i rischi e ad affrontare le emergenze;
- Adempie agli obblighi dell'informazione, formazione e l'addestramento per la sicurezza.

➤ Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

- È la sig.ra **SARA PANZAVOLTA**;
- Individua i fattori di rischio e valuta i rischi;
- Individua le misure e le procedure per la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- Propone ed organizza i programmi di informazione, formazione ed addestramento per la sicurezza rivolti ai lavoratori, ai dirigenti ed ai preposti;
- Conduce le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- Partecipa alle attività che prevedono l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

➤ L'addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

- È il sig. **MICHELE RINALDI**;
- Effettua e coordina la gestione delle esercitazioni per le emergenze e le evacuazioni;
- Effettua le attività tecniche e di informazione e formazione interne, proposte dal Responsabile del Servizio;
- Elabora assieme ad Rspp le procedure e le istruzioni operative per l'attuazione delle norme, nell'ambito del Servizio della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

➤ Il Medico Competente (MC):

- **Dott.ssa ANTONINA CALLEA e Dott.re ENRICO CASIMIRRI**
- Collabora alla Valutazione dei Rischi, con particolare riguardo dei rischi relativi alla Salute;
- Esegue visite mediche preventive e periodiche sui lavoratori;
- Emette i giudizi di idoneità dei singoli lavoratori alla loro mansione;
- Partecipa alla informazione e formazione dei lavoratori e a riunioni periodiche con il datore di lavoro;
- Si interfaccia col Medico Curante, per la gestione della Salute del Lavoratore;
- Adempie agli obblighi professionali di natura Medico – Legale.



➤ **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

- È il sig. VALLICELLI PARIDE
- È la persona eletta dai lavoratori per rappresentarli negli aspetti relativi alla salute e la sicurezza sul lavoro;
- È consultato sui contenuti e sulle azioni della prevenzione e protezione dei lavoratori;
- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico.

➤ **I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze**

- conoscono ed osservano le procedure previste per la gestione delle emergenze;
- dispongono le azioni da compiere nel caso di emergenza (incendio, terremoto, incidenti, ecc.);
- attuano la periodica sorveglianza dei luoghi al fine della Prevenzione Incendi;
- danno precise istruzioni ed assistono i presenti nel caso vi sia pericolo grave ed immediato che richieda una rapida evacuazione;
- partecipano al programma preventivo disposto dal Datore di Lavoro e gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione.



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La parte più importante del Decreto Legislativo 81/08 tratta la Valutazione dei Rischi intendendo per questa *“una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”*.

Da questa definizione emerge chiaramente che valutare il rischio significa:

- **stimare la probabilità** che si verifichi un evento dannoso;
- **stimare l'entità del danno** derivante da quell'evento;
- **predisporre i mezzi** con i quali si può ridurre al minimo la probabilità che l'evento si verifichi;
- **ove fosse impossibile eliminare il rischio, intervenire per contenere il più possibile l'entità del danno** (per esempio con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, con la formazione dei lavoratori, ecc.).

La valutazione dei rischi **è un obbligo specifico** del Datore di Lavoro, deve essere effettuata **in tutti i luoghi di lavoro**, pubblici e privati, in cui opera anche un solo lavoratore, e deve contenere:

- | |
|--|
| • una relazione sulla valutazione dei rischi con l'indicazione dei criteri adottati; |
| • l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli eventuali dispositivi di protezione individuale; |
| • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. |

Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

- valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
- rispetto dei principi ergonomici;
- priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;
- corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori;
- regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI



La norma prevede che ciascun lavoratore debba prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere effetti delle sue azioni od omissioni.

I lavoratori hanno i seguenti **diritti**:

- Di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- Di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato e nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
- Di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
- Di stare in un luogo pulito e senza rischi per la salute e la sicurezza.
- Di Avere istruzioni comprensibili su come evitare infortuni e incidenti.
- Di Lavorare con attrezzature sicure e protezioni adeguate.

Ed i seguenti **doveri**:

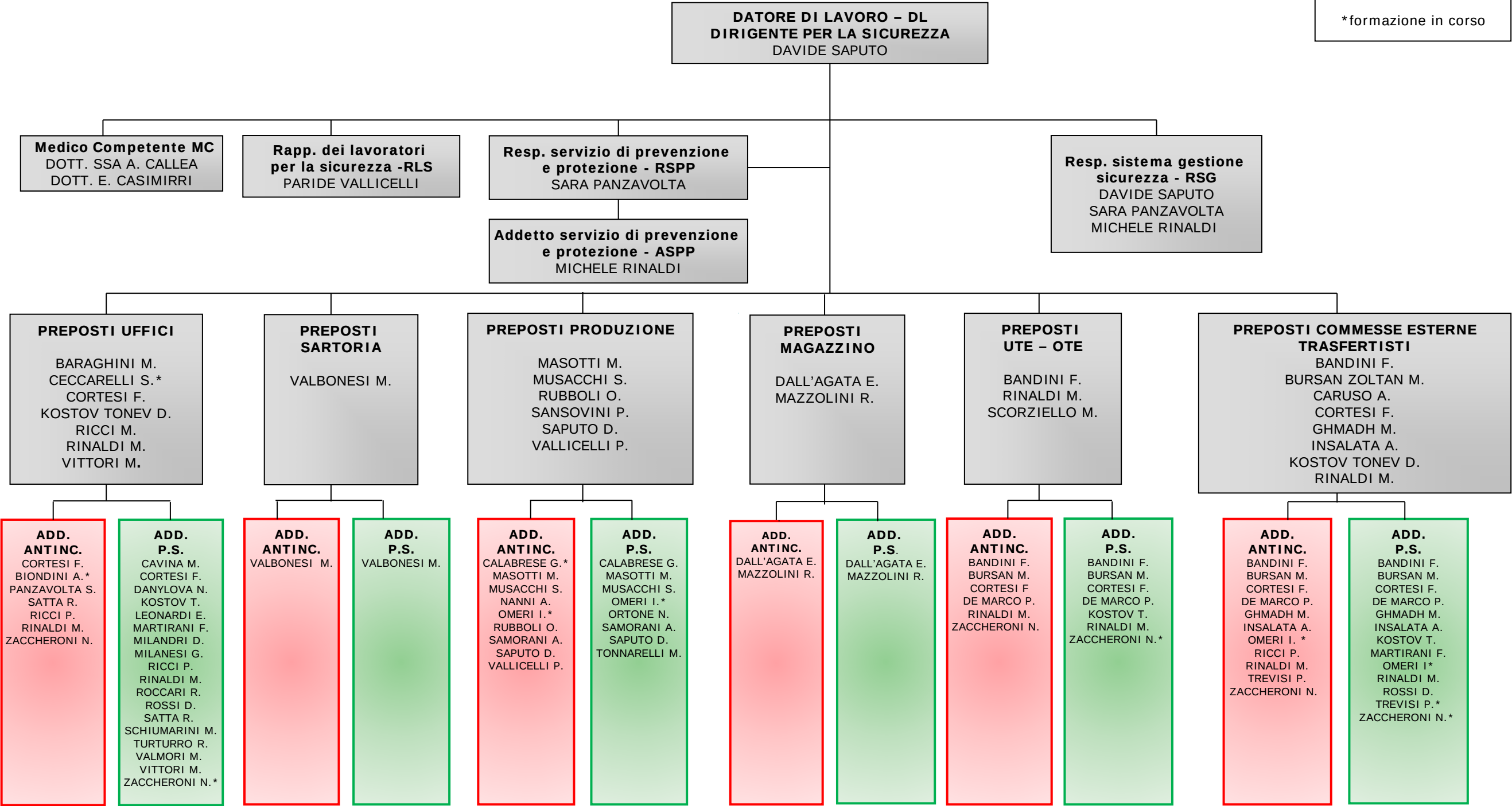
- Osservare le disposizioni impartite da datore di lavoro, dirigenti e preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.
- Utilizzare ed indossare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale.
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal protocollo sanitario in base alla propria mansione, in particolare qualora sia prevista l'abilitazione a specifiche attrezzature di sollevamento dovranno sottoporsi a controlli integrativi per accertare l'abuso di alcool o l'assunzione di droghe.
- Mantenere puliti e ordinati tutti gli ambienti.
- Utilizzare correttamente macchinari, impianti, utensili, attrezzature, sostanze.
- Non pregiudicare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza
- Eliminare un'eventuale carenza suscettibile di pregiudicare la vostra sicurezza oppure avvisare il datore di lavoro se ciò non fosse possibile;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di propria competenza che possano compromettere la sicurezza, propria o di altri;
- Non comportarvi in modo tale da arrecare danno alla vostra incolumità o a quella altrui (ad es. con l'abuso di alcool o l'assunzione di droghe, ecc.)
- In tutti i locali aziendali è vietato fumare



ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

MOD. ORG rev.03 del 24/03/2022
Aggiornamento del 10/03/2023

*formazione in corso



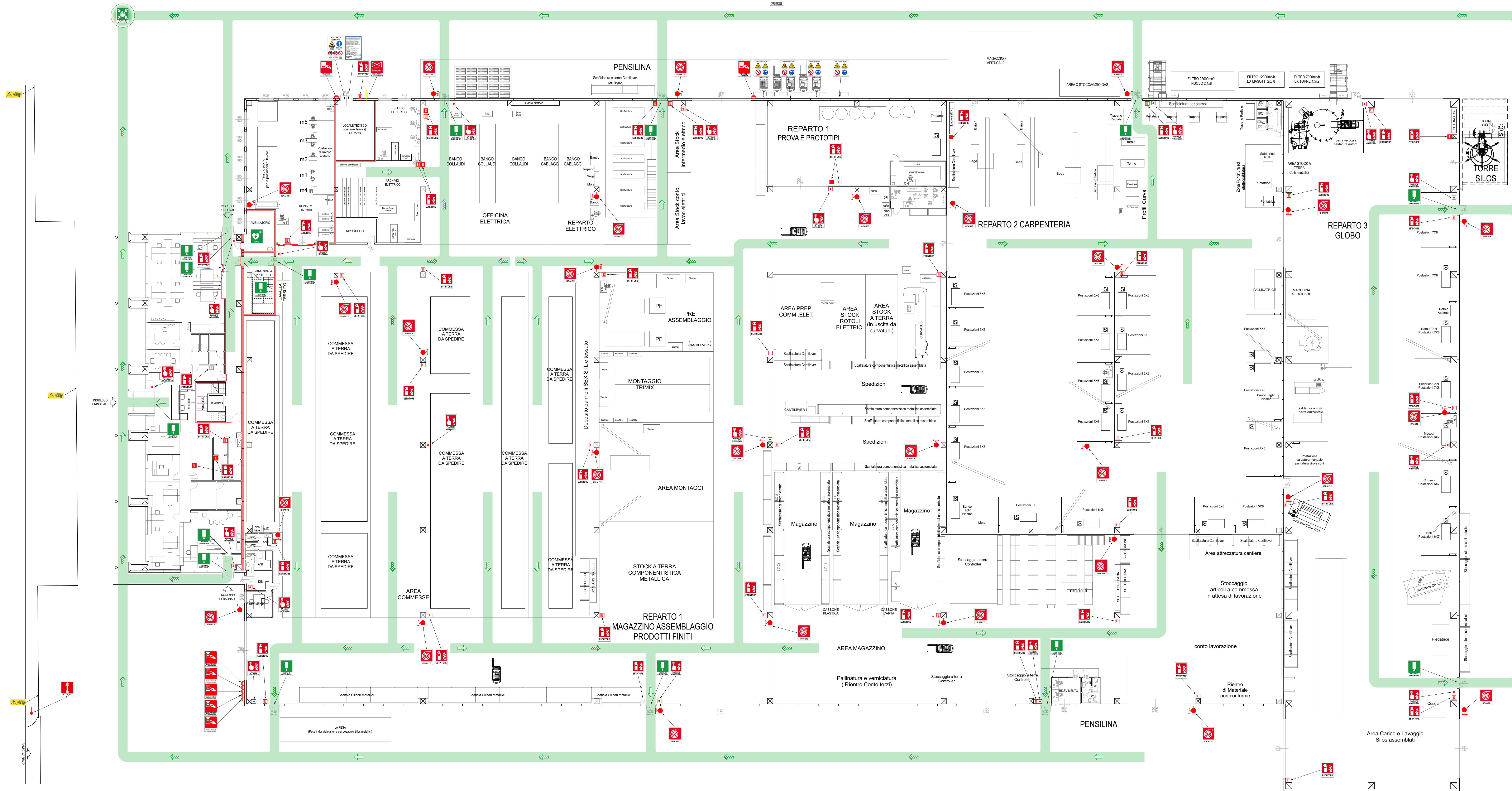
ADDETTI BLS
ANTONELLI P.
BENAZZI S.
DALL'AGATA E.
RINALDI M.
MUSACCHI S.
SAPUTO D.



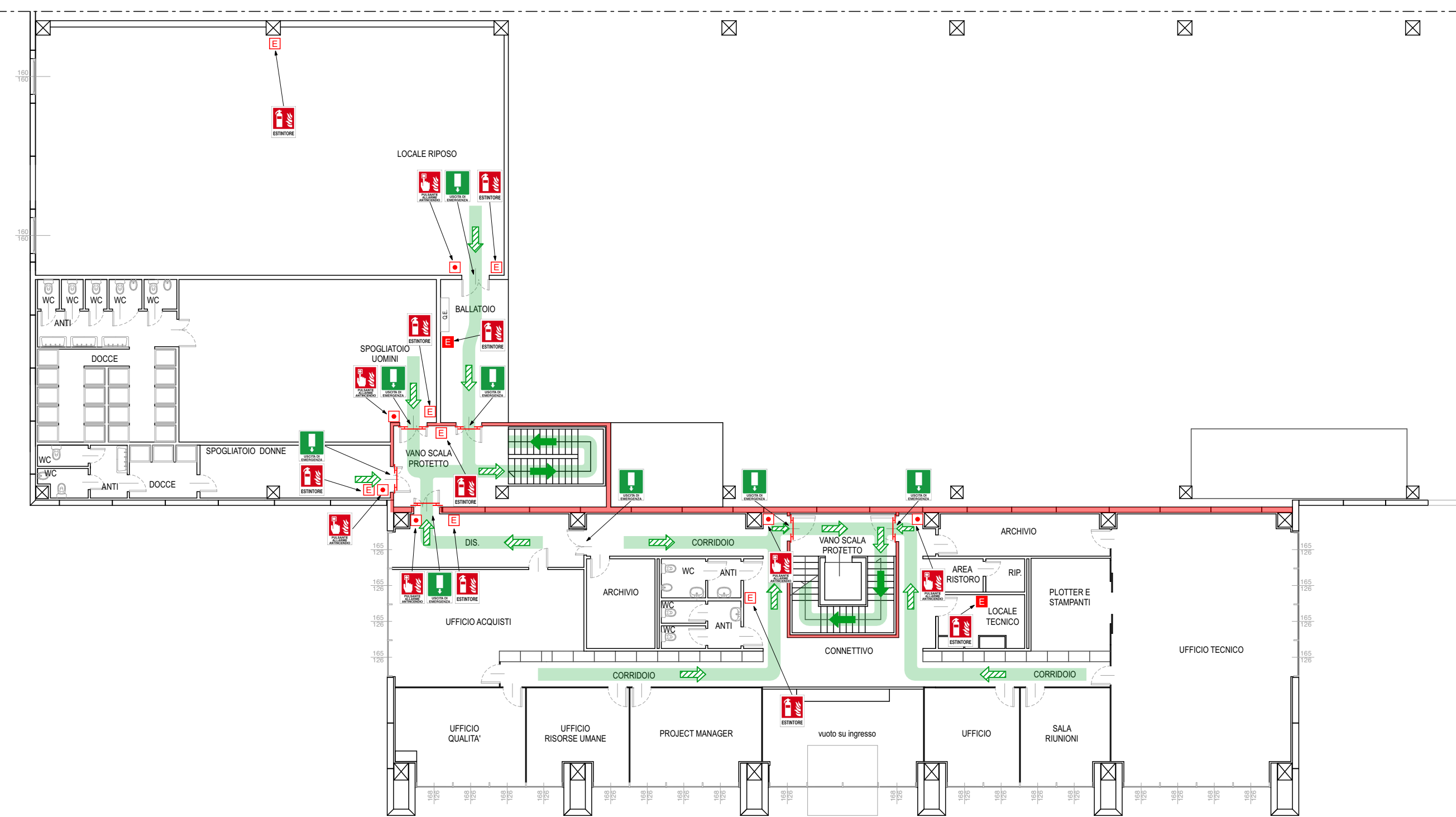
Via Selva, sn - 47122 Forlì (FC)

PLANIMETRIA CARTELLI

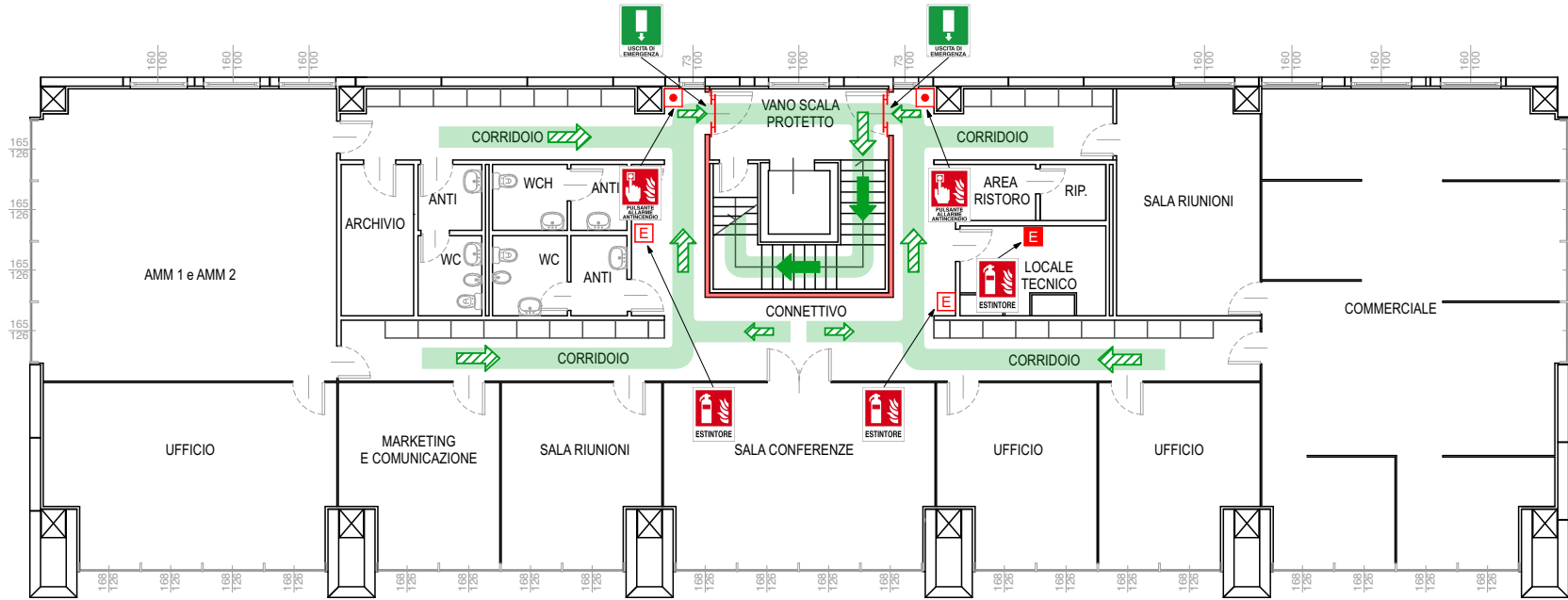
- N°55 CARTELLI IN ALLUMINIO 250x310 mm.
- N°29 CARTELLI IN ALLUMINIO 250x310 mm.
- N°29 CARTELLI IN ALLUMINIO 250x310 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 250x310 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 250x310 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 120x145 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 120x145 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 250x310 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 250x310 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 200x300 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 200x300 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 297x420 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 330x500 mm.
- N°3 CARTELLI IN ALLUMINIO 350x125 mm.
- N°4 CARTELLI IN ALLUMINIO 435x435 mm.
- N°28 CARTELLI IN ALLUMINIO 250x310 mm.
- N°8 CARTELLI IN ALLUMINIO 530x652 mm.
- N°2 CARTELLI IN ALLUMINIO 120x145 mm.
- N°2 CARTELLI IN ALLUMINIO 120x145 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 250x310 mm.
- N°1 CARTELLO IN ALLUMINIO 250x310 mm.



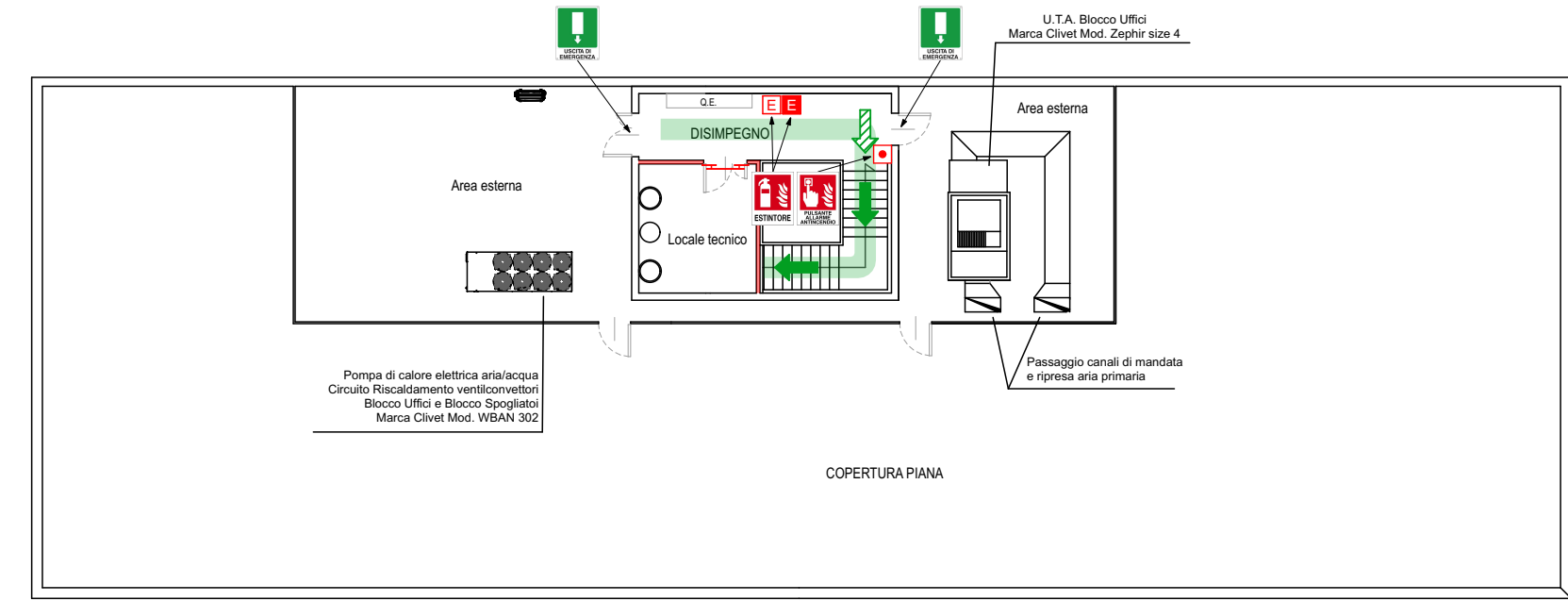
PIANO TERRA - scala 1:200



PIANO PRIMO - scala 1:200



PIANO SECONDO - scala 1:200



COPERTURA - scala 1:200